



COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO

Provincia di Pesaro e Urbino

AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEI BUONI CASA

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto della prima abitazione (cd. buoni casa), previsti dal *Piano regionale di edilizia residenziale, triennio 2014/2016*, approvato dalla Regione con D.A.C.R. n. 45 del 27/12/2016 (linea di intervento B.3).

I fondi disponibili in ambito regionale ammontano ad € 2milioni e verranno utilizzati per la concessione di n. 80 buoni casa da € 25mila ciascuno.

Tali fondi sono destinati, per € 1.500.000,00, a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria regionale di carattere generale; e per i rimanenti € 500.000,00 a soddisfare le richieste inserite nella graduatoria speciale di carattere regionale.

1) CHI PUO' FARE DOMANDA

- famiglie, anche composte da una sola persona;
- le altre formazioni sociali di cui alla legge 20.5.2016, n. 76 (unioni civili tra persone dello stesso sesso, convivenze di fatto).

2) REQUISITI SOGGETTIVI DEI RICHIEDENTI

Possono presentare domanda le persone possesso dei seguenti requisiti soggettivi previsti dall'art. 18 della L.R. 16 dicembre 2005, n. 36, e s.m.i.:

- a) Essere cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea, ovvero cittadini di Stati che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti lungo periodo o possessori del permesso di soggiorno di durata biennale;
- b) Avere la residenza o prestare attività lavorativa nell'ambito territoriale regionale da almeno cinque anni consecutivi ovvero essere cittadini italiani residenti all'estero che intendono rientrare in Italia;
- c) Non essere titolari di una quota superiore al 50% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, *adeguata* alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazione situata nel territorio nazionale, che non risulti unita collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili.

Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto di provvedimenti giudiziari.

(Ai sensi dell'art. 2, co. 2, della l.r. n. 36/2005, per abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare si intende quella con superficie utile calpestabile non inferiore a: mq 30 per un nucleo familiare composto da una persona; mq 45 per un nucleo familiare composto da due persone; mq 54 per un nucleo familiare composto da tre persone; mq 63 per un nucleo familiare composto da quattro persone; mq 80 per un nucleo familiare composto da cinque persone; mq 90 per un nucleo familiare composto da sei o più persone);

- d) Avere un reddito del nucleo familiare calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore ad € 39.701,19.

Se al momento della presentazione della domanda il/i richiedente/i intenda/intendano costituire un nucleo familiare autonomo rispetto alla/e famiglia/e di origine con la quale risiede/risiedono, il requisito è soddisfatto se il valore ISEE della/e famiglia/e di origine non supera € 47.641,42 (€ 39.701,19 x 1,20).

(Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c, della L.R. 36/2005 per nucleo familiare del richiedente si intende quello composto da: coniuge non legalmente separato; soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF ad eccezione dei componenti che – escluso il coniuge non legalmente separato – intendano costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare del richiedente le persone che convivano con lui per motivi di lavoro);

- e) Non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di un alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

I *requisiti soggettivi* devono essere posseduti da tutti i componenti del nucleo familiare / formazione sociale.

Nel caso di coppie di nuova formazione o per soggetti che intendano costituire un nucleo familiare / formazione sociale autonomo/a rispetto a quella di origine e con la quale risiedono, i requisiti devono essere posseduti dai soli richiedenti.

3) COME E DOVE PRESENTARE LA DOMANDA

A PENA DI ESCLUSIONE la domanda, in regola con la legge sul bollo, assume la forma di *dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà* di cui all'art. 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, e deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando l'apposito modello disponibile presso l'Ufficio Tecnico o scaricabili dal sito internet <http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Programmi-Housing-Sociale/Buoni-casa-2019>

La domanda deve essere presentata al Comune in cui è localizzato l'immobile da acquistare e può essere spedita tramite PEC all'indirizzo comune.santangeloinvado@emarche.it, tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO, PIAZZA UMBERTO I n.3, 61048 SANT'ANGELO IN VADO, PU oppure consegnata a mano c/o COMUNE DI SANT'ANGELO IN VADO, UFFICIO PROTOCOLLO, PIAZZA UMBERTO, 3.

Sempre A PENA DI ESCLUSIONE, le domande devono pervenire entro e non oltre il **30 aprile 2019**. Nel caso di raccomandata A.R. fa fede la data del timbro di spedizione dell'ufficio postale.

4) REQUISITI OGGETTIVI DEGLI ALLOGGI

Il buono casa viene concesso per l'acquisto di appartamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- Destinazione ad uso abitativo e conformità agli strumenti urbanistici;
- Conformità ai limiti dimensionali di cui agli art. 16 e 43 della L.457/78: *superficie utile* dell'appartamento da acquistare non superiore a mq 95 (*calcolata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni; di pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre; di eventuali scale interne; di logge e di balconi*), oltre alla superficie per autorimessa o posto macchina;
- Non essere accatastati nelle categorie A/1; A/7 (fatta salva la possibilità di acquistare immobili appartenenti alla tipologia "villette a schiera"); A/8; A/9;
- Prezzo di compravendita a mq non superiore al valore massimo pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI);

E' altresì consentita la concessione del buono casa per appartamenti aventi le citate caratteristiche, ma non ancora ultimati al momento della domanda di contributo, purché l'atto notarile di compravendita venga stipulato entro il termine perentorio di 10 mesi dalla comunicazione, da parte del Comune, dell'assegnazione provvisoria del contributo.

5) PUNTEGGI

Alle domande pervenute entro il predetto termine del **30 Aprile 2019** e correttamente compilate, vengono attribuiti i seguenti punteggi che tengono conto della "classificazione" del Comune operata con la citata DACR n. 45/2016 e del valore ISEE del nucleo familiare del richiedente:

Classificazione Comune	Punti	Valore ISEE richiedente	Punti
1) Comuni facenti parte delle Unioni dei comuni (LR 35/2013); comuni colpiti dal sisma iniziato il 24.08.2016 (comuni delle province di AP, FM, MC)	18	19.850,60	6
		23.820,73	4
		39.701,19	3
2) Comuni capoluogo di Provincia	15	19.850,60	5
		23.820,73	4
		39.701,19	2
3) Comuni ATA (alta tensione abitativa)	12	19.850,60	4
		23.820,73	3
		39.701,19	2
4) Altri Comuni	9	19.850,60	3
		23.820,73	2
		39.701,19	1

N.B. Il nostro Comune è classificato nel gruppo n. 1

6) GRADUATORIA GENERALE E GRADUATORIA SPECIALE

Le domande, correttamente compilate e pervenute in tempo utile, vengono ordinate nella graduatoria comunale di carattere *generale*.

Il Comune di Sant'Angelo in Vado non prevede graduatorie speciali.

In ogni caso i richiedenti possono presentare una sola domanda.

7) PROCEDURE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE

Il Comune trasmette alla Regione le graduatorie, generale e speciale, entro il **18 giugno**, attestando il rispetto delle disposizioni della DACR 45/2016 in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e dei requisiti oggettivi degli alloggi, e specificando altresì il valore ISEE relativo a ciascuna domanda.

Le graduatorie vengono trasmesse in formato digitale (formato pdf + word o excell) all'indirizzo pec: regione.marche.paesaggioterritorio@emarche.it.

Nei successivi 45 giorni la Regione Marche compila, sulla base delle graduatorie Comunali pervenute nei termini, la graduatoria unica *generale* e la graduatoria unica *speciale* di livello regionale, valide per la concessione dei buoni casa. Tali graduatorie vengono comunicate ai Comuni interessati al riparto dei fondi regionali, necessari a soddisfare le domande classificate in posizione utile.

Nei successivi 30 giorni il Comune, dopo aver acquisito la documentazione attestante il possesso del requisito della *non titolarità di immobili adeguati al proprio nucleo familiare* previsto dall'art. 18, co. 1, lett. c, della LR 36/2005 e s.m.i., notifica agli interessati l'assegnazione provvisoria del *buono casa*.

8) ALTRE DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO CASA

A PENA DI DECADENZA, i beneficiari stipulano l'atto notarile di compravendita entro 10 mesi dalla notifica dell'assegnazione provvisoria del buono casa, e lo comunicano al Comune.

Il Comune procede all'assegnazione del *contributo in via definitiva* e alla sua liquidazione e pagamento in unica soluzione, secondo le modalità stabilite dal Comune medesimo.

Sempre a pena di decadenza, i beneficiari del buono casa assumono la residenza nell'appartamento oggetto di contributo entro e non oltre 120 giorni dalla data di stipula dell'atto notarile di compravendita. Il Comune può concedere una proroga non superiore a 60 giorni in caso di documentati motivi di impedimento.

9) VINCOLI E SANZIONI

I beneficiari del contributo non possono alienare o locare l'abitazione nei primi cinque anni decorrenti dalla data di acquisto della medesima, pena la REVOCA del contributo concesso.

Tale vincolo viene riportato nell'atto notarile di acquisto.

Ai sensi del art. 20, comma 1 della L.179/1992 e ss.mm.ii. qualora nei primi cinque anni a decorrere dalla data di acquisto sopravvengano gravi e documentati motivi, potrà essere richiesta al Comune di Sant'Angelo in Vado l'autorizzazione all'alienazione o alla locazione dell'alloggio.